



COMUNE DI CORNALBA

Provincia di Bergamo

*REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CELEBRAZIONE DEI
MATRIMONI CIVILI*

Approvato con deliberazione
del Consiglio comunale
n. 10 del 30.04.2012

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 all' art 16 del codice civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 - Funzioni

1. Il Sindaco può delegare l'esercizio totale delle funzioni di ufficiale di stato civile ai dipendenti a tempo indeterminato e al segretario comunale, in tal caso i delegati possono procedere alla celebrazione dei matrimoni civili.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Art. 3 Luogo della celebrazione

I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente nella Sala Consiliare.

Art. 4 Tariffe

1. I matrimoni civili sono celebrati previo pagamento dell'importo sotto indicato tramite versamento su bollettino di conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Cornalba.
2. La suddetta tariffa potrà essere aggiornata dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.
3. Nella determinazione della tariffa sono considerati a titolo di rimborso:
 - il costo del personale necessario per l' espletamento del servizio;
 - il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio: allestimento sala, spese gestionali, riscaldamento, pulizia sala e gradinate accesso edificio comunale.

Art. 5 Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nei seguenti giorni non festivi ed orari:

- SABATO dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

2. La celebrazione in orari diversi e relativa tariffa, è concordata con il Sindaco, subordinatamente alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale.

3. La celebrazione in giorni festivi avverrà solo in casi eccezionali, a discrezione del Sindaco.

Art. 6 Organizzazione del servizio

1. L' Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è quello dei Servizi Demografici.

2. I Servizi Demografici cureranno i rapporti con gli altri uffici comunali al fine di garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

3. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile
- il DPR 03.11.2000, n. 396
- il D.M. 05.04.2002
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267
- lo Statuto comunale

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale.